

CAPITOLO I. - NOZIONE DI SANZIONE

1.1 Ricostruzione storica fra punizione e legislazione

Potrebbe apparire il risultato di un raffinatissimo prodotto della società moderna, ma, la sanzione, diversamente da quanto si possa pensare, trova la sua origine all'anno 432 a. C. Facendo un ulteriore passo indietro e focalizzando l'attenzione sulla conformazione ordinatoria-organizzativa che a quei tempi venne a costituirsi nell'antica Grecia, possiamo affermare di assistere ad una netta bipartizione: in un versante sorge la titanica Sparta a guida della Lega peloponnesiaca, dall'altro l'imponente Atene a comando della confederazione meglio nota come Lega delio-attica. Nonostante la ferrea rivalità, le due contigue potenze e l'intera civiltà greca vissero, in seguito alle vittorie nelle guerre persiane concluse nel 479 a.C, un cinquantennio (*pentecontaetia*) di relativa tranquillità, mezzo secolo imperniato sul controllo dei mari, sull'espansionismo commerciale ovvero sull'egemonia culturale. Il tempo della pace si concluse quando le due grandi *polis* entrarono in conflitto nel 431 a.C. sfociando nella *Guerra del Peloponneso* a causa di Pericle, protagonista della politica ateniese nella corrente democratica, il quale si apprestò ad emanare il "decreto megarese". Il provvedimento consisteva in una serie di misure restrittive di natura economica volte a colpire nell'anima del commercio la vicina città di Megara. L'aristocratico politico decise di sanzionare gli abitanti e i commercianti megaresi bandendoli, contravvenendo al trattato di pace del 446 a.C. che prevedeva la libertà di commercio tra le città della lega di Delo e di quella peloponnesiaca, da tutti i porti della coalizione delio-attica. I tortuosi rapporti tra Atene e la città di Megara, situata a soli cinquanta chilometri di distanza dalla prima, affondano le radici nell'adesione, della cittadina penalizzata, alla confederazione spartana del 519 a. C. per poi distaccarsene e reintegrarsi nella sfera d'influenza spartana al cessare delle ostilità sorte dalla *Prima guerra del Peloponneso* (460-445

a. C.). Il testo originale del decreto non è mai venuto alla luce, ma il suo rinvenimento emerge attraverso uno dei più grandi storici ateniesi del tempo, Tucidide, e del capolavoro a lui attribuito *La Guerra del Peloponneso* collocato nell'alveo delle fonti principali sull'argomento. È da questo che il mondo contemporaneo apprende l'inevitabilità della guerra tra Sparta e Atene proprio in considerazione della mancata abrogazione della disposizione emessa ai danni di Megara, *polis* dotata di due porti (uno situato nel golfo Saronico e l'altro nel golfo Corinzio) che, in considerazione della sua collocazione strategica di vocazione marittima, basava la totalità dell'economia sul fenomeno commerciale. A conferma di quanto finora esposto non figura solamente il lavoro di Tucidide, bensì anche la commedia *Gli Acaresni* (425) siglata Aristofane¹, nel quale Pericle afferma <<il soggiorno dei megaresi non deve essere permesso sulla terra, sui mercati, nei mari e nei cieli>>. E ancora aggiunge <<quando i megaresi cominciarono a sentire la fame, chiesero agli spartani di aiutarli ad uscire da questo decreto [...] e noi non volevamo, anche se c'è lo chiedevano molte volte>>. Aristofane nella sua opera invita al sorriso per la comicità in essa rappresentata, tuttavia detiene non poca rilevanza storiografica nella misura in cui fornisce un dato degno di attenzione: le sanzioni consistenti nel divieto di ingresso e attracco nei porti delle colonie orientali, ormai sotto il controllo ateniese, esposero la popolazione megarese e l'economia della città a notevole povertà e massicce carestie. Le motivazioni a fondamento della decisione presa dal politico ateniese, uomo di raffinata cultura e stratego già all'età di trent'anni, secondo quanto ci riportano le teorie degli storici, sono le più diverse: il trattamento sanzionatorio riposava sulla sacralità violata dagli abitanti di Megara per aver coltivato terre di confine consacrate alla Dea Demetra; com'è noto era comune nel mondo greco antico ricorrere a cavilli puramente sacrali al fine di giustificare guerre già precedentemente decise. E ancora, viene identificato

¹Un dramma contro la guerra e i guerrafondai. Da qualche tempo Atene era afflitta da epidemie dovute, probabilmente, all'ammassarsi della popolazione rurale dentro le lunghe mura, in condizioni di stenti, mentre i nemici Peloponnesiaci occupavano e devastavano le campagne. Era la strategia di Pericle che in teoria avrebbe dovuto salvare vite umane lasciando solo gli alberi alla furia nemica, ma di fatto costò la vita a molti abitanti dell'Attica che tutte le estati veniva invasa dall'esercito del re spartano Archidamo. Nel 429 era morto lo stesso Pericle, il "re non coronato" della città dove "la bionda Armonia generò le nove Muse" per dirla con Euripide (*Medea*, 831 - 832). giovannighiselli.blogspot.com

nel comportamento sanzionatorio un progetto di strategia difensiva basato sull'opprimento economico, conseguente nell'esclusione dal mercato dell'impero ateniese, allo scopo di costringere Megara a confluire nuovamente nella lega ateniese al fine di avanzare la linea difensiva sino alla città sottomessa e assicurarsi il controllo dell'unica strada dalla quale un'armata avrebbe potuto invadere l'Attica. In soldoni, laddove questa teoria fosse compatibile con la visione di Pericle, egli ideò una "sanzione strategica" rivestendola di un abito con sembianze di "atto" volta a salvaguardare il proprio territorio da un attacco spartano che, preme ricordarlo, contava di un esercito molto forte sul campo di battaglia terrestre, mentre Atene dominava le sue capacità belliche in ambiente marittimo. A concludere le teorie circa la volontà di tranciare i collegamenti tra i megaresi e il Mar Nero, correnti storiografiche supportano la tesi della determinazione di Pericle a voler lanciare un monito alle polis e ai loro alleati dimostrando di detenere il potere di sconfiggere una rivale senza ricorrere all'ausilio della forza fisica, tanto meno all'utilizzo delle armi. Principale accusatore di Pericle era il politico e militare ateniese Cleone. Egli discutendo sulla rivolta di Mitilene, in un discorso violento e concitante, propose lo sterminio della città ribelle e la schiavitù per donne e bambini affermando l'utilità della pena di morte per il futuro perchè meno frequenti siano i tumulti². Dello stesso avviso non fu il satapro dell'impero seleucide Diodoto, il quale ribatté <<Noi non dobbiamo farci giudici severi degli errori e danneggiare così noi stessi, ma piuttosto vedere in qual modo, con una punizione moderata, potremo avere in futuro delle città fiorenti [...]>>.³ Gli ateniesi vennero a contrasto nella decisione e per alzata di mano pareggiarono ma vinse l'arringa di Diodoto. Da questo scontro dialettico circa la decisione di trucidare o meno il popolo insorto, emerge chiaramente l'asimmetria ideologica del tempo in relazione

² <<Giacché se costoro avevano ragione a ribellarsi, allora il vostro impero è ingiusto. Se invece voi volete che esso duri, anche contro giustizia, allora voi dovete punirli, nel vostro stesso interesse, anche se non è giusto [...], puniteli come si meritano e date agli altri alleati un esempio chiaro che chi si ribella sarà punito con la morte. Se sapranno questo, in misura sarete costretti a combattere i vostri alleati trascurando i vostri veri nemici>>. Così parlò Cleone di Cleoneto, demagogo e uomo in cui la massa aveva la più grande fiducia. Tucidide, *La Guerra del Peloponneso*. Si guardi *Tucidide, La guerra del peloponneso volume II* (libri III - IV - V), trad. di F. Ferrari note di G. Daverio Rocchi, BUR Milano 1984

³Tucidide, *La guerra del Peloponneso*. Si guardi *Tucidide, La guerra del Peloponneso volume II* (libri III - IV - V), trad. di F. Ferrari note di G. Daverio Rocchi, BUR Milano 1984

alla tipologia di pena da infliggere in visione di un futuro più roseo; nel caso di Cleone, il militare supportava l'ipotesi di infondere un insegnamento a quanti vorranno ripetere il gesto sovversivo. Nel caso di Diodoto, invece, la tesi sostenuta incentivava l'assemblea a non appoggiarsi alla durezza delle leggi, bensì a un accurato esame della situazione. Appare del tutto evidente come la scelta di sanzionare, dunque punire, persino con la morte, sia in epoche lontane ponderata allo scopo di trasmettere un sentimento di paura nei confronti delle popolazioni che, assistendo a talune controversie politiche acquisiva la consapevolezza di poter incorrere in spiacevoli conseguenze qualora avessero intrapreso attività rivoluzionarie. Nella società arcaica greca i modelli di comportamento si plasmavano attraverso la poesia omerica, il quale assumeva un ruolo determinante nella formazione e trasmissione del patrimonio culturale alle genti. Nell'intera storia Ellenica, a differenza di quella romana, non sono esistiti specialisti del diritto, giuristi che dedicassero la propria esistenza ai dettami giuridici. Gli "scritti fondamentali di giurisprudenza" si identificavano nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, enciclopediche opere leggendarie, straordinari manifesti epici, abili di tramandare una serie di principi che Dèi ed eroi esprimevano; i racconti in essi descritti propongono modelli e stili di vita, giammai veti o proibizioni. Gli antropologi hanno approfondito attentamente il fenomeno riscontrando in questa tipologia di inoculamento concettuale una sorta di contagio comportamentale il quale venne denominato dagli stessi studiosi *shame culture*, tradotto "civiltà della vergogna". Un criterio fondato sul dogma che chiunque si fosse reso autore di una trasgressione a quelle regole di condotta, dunque chi avesse posto in essere azioni contrarie ai modelli, preventivamente trasferiti nelle menti attraverso i racconti di gesta eroiche e divinità supreme, divenisse oggetto di ritegno sociale, di biasimo dei concittadini, prima ancora dell'irrogazione della pena prevista: una sanzione anteriore a quella che diverrà successivamente la vera sanzione. I concetti chiave del "diritto omerico" possono riassumersi in tre sezioni tra loro concatenate: "l'ordinamento omerico" è rivelazione divina, la "norma omerica" è un comando divino, la "sanzione omerica" è vendetta divina; ad avvolgere la tripartita cornice, una religiosità intenta a nutrire l'atmosfera quotidiana di

inconfutabili *modus operandi*. Abbiamo menzionato la vendetta, che seppur di divina provenienza (*nemesis*), riflette un atteggiamento di sfavore volto a ristabilire un equilibrio turbato, una sorta di pareggiamento al danno subito. La vendetta era concepita come un dovere di natura morale e sociale, contrariamente, non servirsene era considerato un comportamento altamente disonorevole. Strumento del quale disponeva la società greca, era permesso, a fronte di un omicidio, rispondere con la "vendetta privata" uccidendo di fatto l'assassino. Nei poemi omerici, l'omicidio costituiva un atto che legittimava la reazione violenta di persone legate alla vittima da un rapporto consanguineo, ovvero legate al defunto da una *soliditas*, in nome della quale l'uccisione del malcapitato veniva vissuta come una provocazione, un'offesa da cui scaturiva il dovere di esercitare la vendetta sull'uccisore. Viene da chiedersi, cosa infastidiva così tanto gli Dèi da persuadere gli uomini dal mantenere una condotta scellerata? Ebbene le radici mitologiche contrappongono la "vendetta degli Dèi", appunto *nemesis*, a quella che i greci chiamavano *hybris*. Ai giorni d'oggi potremmo definirla con aggettivi riconducibili all'arroganza, ma insinuandoci in linee di pensiero più complesse giungiamo a una diversa conclusione: l'uomo mitologico che tendeva a contrapporsi, a ribellarsi agli Dèi, non praticava tracotanza per superare la loro incommensurabile rinomanza, bensì era spinto da una accecante necessità di gloria, la stessa che permise ad Achille di saziare la sua fame di vendetta uccidendo Ettore per vendicare il cugino Patroclo. Quelli appena narrati rappresentano il principio su cui si basavano il pensiero comune, ciò che erano gli avvenimenti, il discernimento e la pratica sanzionatoria nella realtà greca, la quale, come detto, incentrava molto la propria quotidianità nel mantenimento di una visione quanto più coerente a determinate fiabesche congetture. L'antica Roma non si discostava oltremodo dal pensiero argivo, antepoendo alle ragioni di vendetta la necessità di colmare, da parte del complesso cui apparteneva il danneggiato, il torto ricevuto esercitando una reazione vendicativa contro il capo *familias* del gruppo cui apparteneva l'aggressore. Modulata solo a seconda della gravità dell'offesa⁴, tale risposta

⁴Cfr. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, 974, nt. 87.2. V. anche CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato* (Torino, 1982, 24), in cui descrive la situazione risalente alla monarchia come quella nella quale il rex «era un capo di comunità cittadina con poteri assai limitati: soprattutto

vendicativa non richiedeva l'intervento statale, bensì si realizzava nell'ambito dei gruppi parentali stessi, in conformità ad una concezione della giustizia "fai da te", potremmo dire un affare strettamente privato⁵. Non sembra un caso, difatti, che alla nascita della prima esperienza giuridica romana, la pena privata comprendesse un'afflizione di tipo corporale che poteva consistere non solo nella riduzione in schiavitù di colui ritenuto colpevole e contro cui si muoveva l'accusa di aver arrecato un male, ma anche nell'uccisione dello stesso; la presenza dello Stato-apparato non era ancora contemplata quale elemento deputato alla repressione degli illeciti irrogando pene a titolo di castigo ed espiazione per i mali causati. Tuttavia, i meccanismi di applicazione del diritto privato, volte alla soppressione degli illeciti, erano eseguite, primariamente, innanzi a un organo giudicante. L'*actio legis per manus iniectioem*, la più antica delle *legis actio*, costituì il primo esempio di azione esecutiva generale, denotando, tra le altre cose, carattere fortemente punitivo, in quanto comportava un assoggettamento fisico del colpevole. Il magistrato (*iudex*) prendeva *cognitio* della controversia, il cui presupposto era di norma il mancato pagamento da parte del convenuto di una somma in danaro, a cui era incontrovertibilmente tenuto. Il creditore, trascorsi trenta giorni dalla sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto alla restituzione della somma, poteva condurre, anche con la forza, nuovamente il debitore insolvente dinanzi al magistrato, il quale, confermando la dichiarazione del creditore mediante l'*addictio*, legittimava il creditore a prendere possesso del debitore e dirigerlo presso la propria abitazione tenendolo legato per sessanta giorni. Durante questo intervallo temporale doveva presentarlo in pubblico in tre mercati consecutivi per venderlo, riscattando, in tal modo, il debito del quale doveva necessariamente dichiarare l'esistenza e il suo ammontare. Trascorsi inutilmente i giorni previsti senza alcun acquirente disposto a riscattare il debito, il "prigioniero" perdeva ogni diritto e poteva essere ucciso. Successivamente, complice la mitigazione della *manus iniectio* e l'introduzione di nuovi moduli processuali di accertamento degli illeciti, iniziò a delinearsi la

gli interessi privati, ed in primo luogo la proprietà privata, legati a privilegi gentilizi e famigliari, erano certo al di fuori delle sue normali possibilità di intervento».

⁵Di rilievo è stata considerata la giurisdizione privata del pater familias, definito anche come *iudex domesticus* e *domesticus magistratus* (VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2015, 18).

possibilità di sottrarsi all'afflizione corporale mediante il pagamento di una somma di denaro. Il mondo romano, però, non sempre si è mostrato così attento e premuroso, permettendo di compensare le ingiustizie attraverso un equo indennizzo riparatorio o ancora, usufruendo della legge del taglione (*lex talionis*)⁶, che consentiva al soggetto offeso di infliggere lo stesso danno ricevuto. Alla base del pensiero arcaico romano vigeva la fondamentale necessità di mantenere la *pax deorum*, quel patto attraverso il quale poteva esprimersi la permanenza dell'armonia tra uomini e Dèi. Un aggregato di regole ereditato da usi e costumi degli antenati (*mores maiorum*), sacro e inscalfibile, intento a garantire stabilità tra esseri umani e divinità. A ledere il patto erano le azioni turbative dell'ordine costituito: l'uccisione del padre (*parricidium*), la somministrazione di sostanze velenose a scopo di aborto (*veneficium*), l'appropriazione di terre di privati e altre ancora considerate di particolare gravità. Deputato a giudicare questa tipologia di reati era il rex, il quale deteneva la qualifica di supremo magistrato nonché di sacerdote. Quando si parla di punizioni nella Roma antica, affiorano alla mente atroci sofferenze, supplizi e morti ritenute spettacolari le quali occupano un posto privilegiato nell'immaginario collettivo. La prima tra tutte è la crocifissione: pena inflitta a chi non meritasse particolari onori, rappresenta sicuramente la morte più atroce al tempo dei romani. Il condannato veniva dapprima flagellato, poi costretto a portare a spalla la croce fino al luogo dell'esecuzione. La pratica provocava una morte lenta, che poteva durare anche diversi giorni, destinata prevalentemente agli schiavi ribelli. La particolarità di questa pena è l'esposizione dei condannati agonizzanti, un deterrente per gli altri schiavi. Egual pena veniva comminata per omicidi, tradimenti e gravi furti. La *damnatio ad bestiam* (condanna alle belve), anch'essa costituiva una punizione cruenta spesso utilizzata anche come pratica sportiva per divertire un pubblico così entusiasta del trattamento sanzionatorio da divenire un codificato tipo di intrattenimento, uno

⁶L'espressione utilizzata nel gergo comune "Occhio per occhio, dente per dente" sintetizza quanto già i romani avessero previsto l'equa distribuzione del danno, laddove questo fosse stato provocato. La persona che arreca del male a un'altra persona, dovrà essere punita allo stesso modo con cui ha provocato il male alla sua vittima. In questo modo si tenta di ristabilire un equilibrio, offrendo una giustizia anche per la vittima. Un modo di dire dal significato simile è: "Ripagare con la stessa moneta".

spettacolo della morte tanto popolare da essere raffigurato su mosaici e vasellame. Causa della morte di numerosi martiri cristiani tra il I e II secolo d.C., prevedeva che i condannati venissero deposti all'interno dell'anfiteatro, senza vestiti e senz'armi in attesa che gli animali esotici quali leoni, tigri e leopardi, si accingessero a sbranarli. Una pena, questa, applicata nel mondo romano a coloro che avevano commesso i reati più gravi nei confronti della società o dell'autorità imperiale: disertori, avvelenatori e falsari di monete. Una punizione nota come "pena del sacco" (*poena cullei*) era riservata a chiunque avesse ucciso il padre, considerato un gesto abominevole in considerazione dell'alto sentimento che era comune nutrire a quell'epoca per il *pater familias*. Il responsabile, una volta condannato, veniva condotto in carcere indossando zoccoli di legno ai piedi e un cappuccio di pelle di lupo sul capo. Dopo essere stato frustato con le verghe, il colpevole veniva inserito in un sacco e cucito con all'interno quattro bestie: un cane, un gallo, un serpente e una scimmia. Il sacco, divenuto ormai contenitore di animali e di un malcapitato, veniva poi issato su un carro a sua volta trainato da un bue nero e trasportato per poi essere gettato nel fiume Tevere. Per meglio comprendere l'importanza che presso i romani si attribuiva alle pene, intese quali punizioni da espiare in risposta a un *facere* o un *non facere*, è necessario argomentare quelle che venivano corrisposte in relazione ai giudizi militari. Innanzitutto è bene principiare specificando che le pene militari possono distinguersi in una triplice suddivisione: pene capitali (toglievano la vita naturale), pene corporali e punizioni morali. Per quanto attiene al primo filone, troviamo la decapitazione (*decollatio*), il condannato veniva condotto in totale nudità sul luogo del supplizio e, legato a un palo, dapprima battuto dal littore con le verghe, quindi mozzata lui la testa con la scure. <<Alcune volte si eseguiva colla spada da un altro militare >>⁷. Non priva di sofferenza la fustigazione (*fustuarium*)⁸, i militi della legione percuotevano il soldato finché

⁷SENECA, Epist. 4 e De ira, Lib. I. C. 16. - TACIT., Annal., Lib. XV, §67. - FLORI, *Res. rom.*, Lib. II, C. 5. - SVETON., in Caligula, §31. M. Carcani, V. anche *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Tipografia P. Agnelli, Milano 1874.

⁸*Digestorum*, Lib. XLIX, Tit. XVI, leg. 3, § 16. - CICERO, in M. Antoniam Philipp. III, C. 6. - HIRT., De Bello Hispano, C. 27. - Liv., *Histor.*, Lib. V, § 6. - TACIT., Lib. III, § 21. SVETON. in Tiberio, § 60. - LAMPRIID. in Alexandro Severo, C. 51. M. Carcani, V. anche *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Tipografia P. Agnelli, Milano 1874.

non fosse caduto morto al suolo; se anche fosse riuscito a sopravvivere nessuno avrebbe osato accordargli ospitalità nè ciò che è necessario alla vita. Da quanto ci ha lasciato scritto lo storico greco Polibio, nell'epoca in cui egli visse tutti i reati militari fossero puniti di morte, ma più tardi, quando la disciplina iniziò a divenire un dominio meno controllato e, dunque, si assistette a un rilassamento generale delle truppe, aumentando i reati, fu necessario introdurre ulteriori mezzi di repressione; quindi l'applicazione di pene corporali e di punizioni morali, che andarono sempre crescendo in numero e in rigore, in ragione proprio della decadenza disciplinare. Le pene corporali comminate per reati militari, e di cui si fa menzione nelle leggi delle Pandette, erano, secondo Modestino le seguenti: *castigatio*, differente dalla *fustigatio* con il quale l'obiettivo era quello di provocare la morte del milite, la *castigatio* prevedeva che le battiture avvenissero in numero nettamente limitato e che i bastoni fossero sostituiti da sermenti di vite, più onorevoli rispetto ai primi. La pecuniaria multa consisteva in una ammenda applicata mediante la privazione del compenso o ritenuto sul soldo. La *numerum indictio*, come ci suggerisce Plutarco <<erano servizi di fatica straordinari (*corvèes*) come lo scavare la fossa intorno al campo, o lavorare alle fortificazioni, colla sola tunica e senza cintura, alla presenza degli altri soldati>>⁹; da evidenziare che la cintura rappresentava l'accessorio distintivo proprio dei militari. *Militae mutatio*, altro non era che il cambiamento di milizia; gli ordini erano vari all'interno dell'esercito, alcuni più onorifici altri meno, ai quali si faceva passaggio. Per fare un esempio, il cavaliere privilegiato a cavalcare un animale di proprietà dello Stato, poteva transitare nei fanti e abbassare notevolmente la propria onorabilità. Con la *gradus dejectio*, rimozione del grado, il milite veniva retrocesso ad un grado inferiore o, addirittura, a semplice soldato. Infine *ignominiosa missio*, il congedo con disonore del militare prevedeva lo scioglimento del giuramento e l'espulsione dalla forza armata; gli veniva sottratta la lancia che, talvolta, veniva spezzata. Interessante segnalare l'intervento dell'imperatore Augusto che volle formare un Corpo di Veterani (*Vexillum Veteranorum*) composto da soldati servitori da almeno venti anni

⁹PLUTARCO, Vita di Lucullo.M. Carcani, V. anche *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Tipografia P. Agnelli, Milano 1874.

nelle legioni, i quali erano esenti da alcune pene; i successori di Augusto gli accordarono numerosi privilegi dei quali, per punizione, potevano essere privati. Correlate a semplici mancanze disciplinari, negligenza in servizio, o per scarso coraggio innanzi al nemico erano le punizioni morali. Esse avevano natura simbolica ma assumevano tratti marcatamente umilianti, venendo irrogate senza tenere conto del grado posseduto dal soldato e dalla milizia alla quale apparteneva. L'attendarsi fuori del campo (*tentorium extra vallum*) rientrava fra queste. Ciascuna Legione, Coorte o Manipolo, aveva il suo luogo assegnato nel Campo, ed i militari che avessero commessa qualche mancanza, ed anche intere Coorti, si facevano attendere fuori dal Campo e delle fortificazioni per punizione¹⁰. Alcune volte si facevano bivaccare le Coorti fuori del Campo senza tende¹¹. Lo svernare fuori dai luoghi fortificati, *extra oppidia hybernare*. Ad intere Legioni si faceva talvolta per punizione passare l'inverno in campo aperto, e si proibiva di attendarsi se non ad una certa distanza dai luoghi abitati, fino a diecimila passi¹². Prendere il cibo in piedi, *cibum stantes capere*. Altra specie di punizione morale era quella di far stare i militari, anche graduati e gli stessi ufficiali, a piedi nudi, colla tunica e senza cintura, nel luogo del Campo chiamato principia¹³, che presso di noi sarebbe il fronte di bandiera, nell'ora del cambio delle guardie, anche per più

¹⁰POLYB., *Histor.*, Lib. VI, § 36. - Liv., *Histor.*, Lib. XXV, § 6. - Valer. Max., Lib. II, C. II, § 16. - TACIT., *Annal.*, Lib. XIII, §36. - FRONTIN., *Stratag.*, Lib. IV, C. I, §17, 18 e 20. M. Carcani, V. anche *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Tipografia P. Agnelli, Milano 1874.

¹¹Liv. *Histor.*, Lib. X, §4. M. Carcani, V. anche *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Tipografia P. Agnelli, Milano 1874.

¹²Liv., *Histor.*, Lib. XXVI, § 1. - FRONTIN., *Strateg.*, Lib. IV, C. I, § 24. - Il miglio romano, composto di mille passi, equivaleva a Metri 1475, per cui diecimila passi equivalgono a Kilometri 14.750. M. Carcani, V. anche *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Tipografia P. Agnelli, Milano 1874.

¹³Secondo Festo (*De verbor. signif.*, Lib. XIV IN v. *Principalis*) chiamavasi nei Campi principia il luogo sacro ove si custodivano i Dei Castrensi, le Aquile e le altre insegne delle Legioni. Il Capitano Masquelez, ne' suoi studii sulla castrametazione dei romani, pone questo luogo dietro al Proetorium, ove era la tenda del Console, nello spazio fra le tende de' Tribuni e quelle delle Coorti, in vista delle Legioni, ove si riunivano le guardie montanti, come nei nostri Campi sul fronte di bandiera. - V. *Spectateur Militaire*, Mai 1863. M. Carcani, V. anche *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Tipografia P. Agnelli, Milano 1874.